COMUNE DI NOVI VELIA
Provincia di Salerno

ORIGINALE **di Deliberazione**
Del Consiglio Comunale
N. **10** in data: **30.04.2016**

OGGETTO: **Imposta unica comunale (IUC). – Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016.**

L'anno **duemilasedici** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10,45** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra/ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente/assente
GUZZO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI MATTEO	CONSIGLIERE	P
ROMANELLI VALERIA	CONSIGLIERE	P
GUIDA PAOLO	CONSIGLIERE	A
TORTORELLA ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI ANIELLO	CONSIGLIERE	P
DI POLITO CHIARINA	CONSIGLIERE	P
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	A
SPERANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	A
GUIDA MICHELE	CONSIGLIERE	A

Totale presenti **7**
Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA MARIA CITARELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente **AVV. MARIA RICCHIUTI** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole :

() il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000);

() il responsabile del settore (art. 49, c.2 e 97 c. 4 b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655

Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)

Telefono 0974/65031 – Fax 0974/65078

ragionovi@asmepec.it – ragioneria@comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: **Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016.-**

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 731 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 655, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
RICHIAMATI inoltre i commi 666 e 683 del suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recitano:
666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014, il quale all'art. 28 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
RICORDATO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile dell'Area Vigilanza/Tecnica (protocollo n. 1703 del 21 aprile 2016), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di €. 311.485,00 (IVA prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€. 4.680,97), così ripartiti:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti (Euro)
Utenze domestiche	1.144	93,58%	291.487,66
Utenze non domestiche	59	6,42%	19.997,34
Totale	**1.203**	**100,00%**	**311.485,00**

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;
RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 16/09/2015 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 22 marzo 2016 (prot. n. 6928) ad oggetto "*Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti.*";

PRESO ATTO che la sospensione di cui innanzi non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), stante l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- la disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R.;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha permesso, quindi, di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il Regolamento comunale;

RITENUTO, quindi, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'Area Tributi e riportate nella tabella sottostante:

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	1.144	129.556
Utenze non domestiche	59	5.468
Totale	**1.203**	**135.024**

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 nella misura specificata nel dispositivo della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2016;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."*;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATI:

- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31 ottobre 2015), che ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07 marzo 2016), che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 02/12/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/11/2004;
VISTO il Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 13/03/2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;

2) di approvare il **Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016**, redatto dal Responsabile dell'Area Vigilanza/Tecnica (protocollo n. 1703 del 21 aprile 2016), che si allega alla presente proposta di deliberazione - **Allegato A)** - quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge un costo complessivo di **€. 311.485,00** (IVA prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€. 4.680,97);
3) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016**, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione - **Allegato B)** - quale parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che le tariffe di cui innanzi sono state determinate avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio *"chi inquina paga"*, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno **2016**;
6) di quantificare, in via previsionale, nell'importo di **€. 311.485,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2016**, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
7) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2016**, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2016**, demandando alla Giunta Comunale di individuare le relative modalità di riscossione in conformità alla normativa vigente in materia:

Rata	Scadenza
1^ Rata	16 gennaio 2017
2^ Rata	16 luglio 2017

9) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2016** in unica soluzione entro il **16 gennaio 2017**;
10) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal **1° gennaio 2016** e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
11) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al *"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014;
12) di dare atto, infine, che la sospensione degli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per l'anno **2016** non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come stabilito dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

13) di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria degli adempimenti connessi, al fine dei necessari e conseguenti appostamenti nel bilancio di previsione finanziario **2016/2018**, secondo le risultanze riportate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione – **Allegato C)** – quale parte integrante e sostanziale;
14) di demandare al Responsabile dell'Area Tributi gli adempimenti relativi alla riscossione, secondo le modalità che saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
15) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
16) di garantire la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
17) di allegare copia della deliberazione di cui innanzi al bilancio di previsione finanziario **2016/2018**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
18) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Novi Velia, lì 21 aprile 2016

Comune di NOVI VELIA (SA)

IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti

Comune di NOVI VELIA (SA)

==========

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Responsabile dell'Area Vigilanza/Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)

==========

==========

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Francesco Lerro)

==========

Allegato A)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

Protocollo n. 1703 del 21 aprile 2016

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016

1. Premessa.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, come previsto dall'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni, i quali, tra l'altro, stabiliscono che:

- E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ***(comma 639)***.
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva ***(comma 641)***.
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ***(comma 650)***.
- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ***(comma 651)***.
- Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ***(comma 652)***.
- A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ***(comma 653)***.
- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ***(comma 654)***.
- Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ***(comma 654-bis)***.

- Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ***(comma 655)***.
- Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ***(comma 658)***.
- Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea ***(comma 667)***.
- Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 a) per quanto riguarda la TARI:
 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 b) per quanto riguarda la TASI:
 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ***(comma 682)***.
- Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ***(comma 683)***.

Questo documento considera, altresì, alcune disposizioni contenute nel Titolo 3 del "***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)***", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ***(art. 28, comma 2)***.
- Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 2 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, secondo i criteri indicati dagli artt. 32, 33 e 35 del presente regolamento ***(art. 28, comma 4)***.

- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 31. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno ***(art. 28, comma 5)***.
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.) ***(art. 30, comma 1)***.
- In particolare, la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ***(art. 30, comma 2)***.
- Per la determinazione dei costi sono considerate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti del servizio di gestione dei rifiuti, risultanti dal piano finanziario di cui al successivo art. 31 ***(art. 30, comma 3)***.
- A partire dal 2016, nella determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ***(art. 30, comma 4)***.
- A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti (TARI) ***(art. 30, comma 5)***.
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 31 del presente regolamento ***(art. 30, comma 6)***.

La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ***(art. 31, comma 1)***.

- Il piano finanziario indica i costi annuali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni ***(art. 31, comma 2)***.
- Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, il piano finanziario comprende:
 a) il programma degli interventi necessari;
 b) il piano finanziario degli investimenti;
 c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 d) le risorse finanziarie necessarie.

 Il piano finanziario, inoltre, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 a) il modello gestionale ed organizzativo;
 b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni ***(art. 31, comma 3)***.

- E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare si considera anche la variazione intervenuta nei costi a preventivo e a consuntivo, per la sola parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio ***(art. 31, comma 4)***.
- La tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee, come da allegato A) al presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ***(art. 32, comma 1)***.
- Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 28, comma 4, del presente regolamento, può commisurare la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti ***(art. 32, comma 3)***.
- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ***(art. 32, comma 4)***.
- Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, quali coefficienti di produttività possono essere assunti quelli rilevati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, eseguite dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti o da altri soggetti affidatari del medesimo servizio in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico, quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia ovvero quelli statistici pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. In ogni caso, i costi annuali determinati in applicazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe ***(art. 32, comma 5)***.
- Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc. ***(art. 33, comma 1)***.
- La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare ***(art. 33, comma 2)***.
- Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che possiedono o detengono locali o aree scoperte nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro ***(art. 35, comma 1)***.
- La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili ***(art. 35, comma 2)***.

Il presente Piano Finanziario, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari di cui innanzi, viene redatto in forma semplificata, non tenendo conto, quindi, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale.

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Novi Velia (SA) si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale.

Obiettivo di igiene urbana.

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune tramite la Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA), con l'impiego del personale, degli automezzi e delle attrezzature previsti nel piano per la gestione integrata dei rifiuti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo piano operativo per la gestione dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Yele S.p.A.), che sarà attuato a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino all'effettivo subentro dei nuovi modelli gestionali previsti dalla L.R. della Campania 24 gennaio 2014, n. 5.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani.

L'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani fino ad oggi ottenuto (63,56 per cento di raccolta differenziata) è stato possibile grazie ad una differenziazione mirata. In questi anni si proseguirà con l'obiettivo di limitare la produzione di rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti solidi urbani non differenziati.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti non differenziati, l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trattamento, smaltimento e recupero. Il servizio relativo ai rifiuti non differenziati è gestito dalla società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

Obiettivo economico.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.). In particolare, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A decorrere dal 1° maggio 2016 è ipotizzabile un sensibile contenimento dei costi, derivante dall'entrata in vigore del nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, di cui alla già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge.

Obiettivo sociale.

Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della tariffa.

3. Relazione al Piano Finanziario.

Descrizione del modello gestionale e organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Novi Velia (SA) conta al 31 dicembre 2015 n. **2.324** abitanti.

Nel Comune è in atto, ormai da anni, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti solidi urbani in modalità porta a porta. Rispetto al vecchio sistema di raccolta tramite cassonetti stradali, questo sistema comporta una raccolta più puntuale e frequente, un minore impegno a carico dei cittadini ed un maggior decoro urbano.

In particolare, la raccolta è di natura differenziata ed è suddivisa per frazioni, così individuate:

- **frazione organica**, che comprende i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (avanzi di cibo, scarti di verdura é frutta, gusci d'uova, pane raffermo, torsoli, noccioli, fondi di caffè, bustine di tè, piccoli ossi e cartilaginei, fiori appassiti; tutti i materiali compostabili: è possibile inserire nel contenitore dell'organico anche piatti, posate, bottiglie, buste e altri materiali se dotati di marchio di compostabilità CIC);
- **frazione multimateriale**, che comprende tutti quei rifiuti di natura riciclabile realizzati in plastica ed alluminio (tutti gli imballaggi in plastica di prodotti alimentari e non opportunamente puliti e privati di eventuali parti in carta o cartone, piatti, bicchieri e posate se opportunamente privati di residui alimentari, lattine, carta stagnola, vaschette e contenitori in alluminio);
- **frazione carta e cartone** (giornali e riviste, volantini pubblicitari, sacchetti per alimenti, sacchetti di carta con manici, fogli, poster, scatole in cartone, tetra pak, cartoni per bevande, scatole per alimenti, confezioni a fascetta, scatole in cartoncino, tutti conferiti o in sacchetti di carta o opportunamente legati con spago);
- **frazione vetro** (bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti di vetro, bicchieri, vasi di vetro);
- **frazione indifferenziato** (tutto quello che non può essere riutilizzato o riciclato);
- **frazione abiti usati**;
- **frazione oli esausti**;
- **frazione farmaci scaduti e pile**.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani:

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità di attuazione
Frazione organica	Lunedì, Mercoledì e Sabato	Raccolta porta a porta
Frazione multimateriale	Venerdì	Raccolta porta a porta
Frazione carta e cartone	Giovedì	Raccolta porta a porta
Frazione vetro	Lunedì	Raccolta porta a porta
Frazione indifferenziato	Martedì	Raccolta porta a porta
Frazione abiti usati	Continua	Mediante appositi raccoglitori ubicati in svariati punti del territorio comunale
Frazione oli esausti	Continua	Mediante apposito raccoglitore ubicato in Piazza 19 Agosto 1977
Frazione farmaci scaduti e pile	Continua	Mediante appositi raccoglitori ubicati nei pressi della Casa Comunale

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è affidato alla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA) ed è attuato secondo l'apposito piano per la gestione integrata dei rifiuti.
Alla suddetta Società è affidato anche il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, svolto con operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il servizio comprende lo svuotamento dei cestini collocati nel centro urbano.
La zona del mercato settimanale del Mercoledì viene spazzata al termine del mercato.
Il programma può variare secondo necessità particolari indicate dall'Amministrazione Comunale e/o da necessità del momento ed è cura della Yele S.p.A. riorganizzare con l'operatore in via straordinaria le frequenze di intervento.
La rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche è, di norma, segnalata dall'operatore del Comune che, al contempo, programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi, quali eternit, viene incaricata impresa a ciò abilitata o la stessa ditta gestore del Servizio (Yele S.p.A.).
Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
A decorrere dal 1° maggio 2016 e fino all'effettivo subentro dei nuovi modelli gestionali previsti dalla L.R. della Campania 24 gennaio 2014, n. 5, sarà attuato il nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Yele S.p.A.), per il quale si rinvia alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge.
Il nuovo piano prevede, anche, che i costi relativi al conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti sono a carico della Yele S.p.A., su apposita fatturazione mensile.
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto (63,56 per cento), il Comune di Novi Velia (SA) si pone come obiettivo per il triennio 2016/2018 il raggiungimento del 70,00 per cento.
Alzare il predetto livello significa ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti. Questo si realizza attraverso un miglioramento della raccolta differenziata (differenziare meglio ed in maniera più puntuale significa ridurre le tipologie dei singoli rifiuti) ed attraverso una forte sensibilizzazione che spinga al riciclaggio piuttosto che al consumo "usa e getta". Per perseguire tali fini si intenderà realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc.) e loro riciclaggio domestico.
Inoltre, si intende favorire la pratica del compostaggio domestico (già di fatto praticata da molti cittadini) attraverso l'introduzione graduale di un incentivo di natura fiscale a quelle famiglie che dimostreranno di essere in possesso di un composter domestico. A tal fine, l'Amministrazione Comunale si impegna a disciplinare, nel triennio 2017/2019, le modalità di introduzione del predetto incentivo, a norma dell'art. 180, comma 1-septies, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 38, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Questa buona pratica è di fatto il naturale prosieguo della campagna di sensibilizzazione, organizzata nell'anno 2012, dall'Amministrazione Comunale, volta a formare gli alunni delle scuole materna, elementare e media sul tema dei rifiuti e che ha previsto proprio la distribuzione di composter domestici.
Il perseguimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione Comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Tabella della quantità di rifiuti prodotti nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA' PRODOTTA (Kg/Anno)	% SUL TOTALE
Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) (Capitolo 15)			
Imballaggi di carta e cartone	150101	20.350,00	3,46%
Imballaggi in materiali misti	150106	74.850,00	12,72%
Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale (Capitolo 19)			
Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	190703	8.600,00	1,46%
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (Capitolo 20)			
Vetro	200102	90.490,00	15,38%
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	169.660,00	28,84%
Prodotti tessili	200111	3.240,00	0,55%
Oli e grassi commestibili	200125	450,00	0,08%
Rifiuti urbani non differenziati	200301	199.480,00	33,91%
Rifiuti ingombranti	200307	21.180,00	3,60%
TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		**588.300,00**	**100,00%**

Nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono state considerate le capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Tale stima è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali, con elevato livello di attendibilità, e tenendo conto del numero complessivo delle utenze:

Descrizione utenze	Numero utenze	Rifiuti prodotti (Kg/Anno)	% sul totale
Utenze domestiche	1.144	550.531	93,58%
Utenze non domestiche	59	37.769	6,42%
Totale	**1.203**	**588.300**	**100,00%**

4. Determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2016.

Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dal Comune sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2016, da coprire con la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.
Il presente Piano Finanziario, sulla base di quanto rilevato dalla gestione, individua i costi previsionali riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per l'anno **2016** per un importo complessivo di **€. 311.485,00** (I.V.A. prevista per legge inclusa) così determinato:

Descrizione costo	Importo (Euro)
Servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016	97.352,34
Servizi relativi al nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016	188.012,72
Acquisto cestini stradali in legno di forma quadrata per il conferimento dei rifiuti	585,60
Quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti (Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4)	25.078,59
Costi amministrativi e di gestione (canone pro quota abbonamento e assistenza software per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI), spese di riscossione della tassa sui rifiuti (TARI))	5.136,72
TOTALE PARZIALE COSTI PER L'ANNO 2016	***316.165,97***
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali *(a dedurre)*	4.680,97
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016	**311.485,00**

In particolare, i predetti costi previsionali per l'anno 2016 sono stati determinati tenendo conto del fabbisogno finanziario dell'intero anno (spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti), partendo dalle spese dell'anno precedente.
Per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 è stato considerato il costo per la gestione integrata dei rifiuti quantificato in **€. 97.352,34** con propria determinazione n. 22 del 01/04/2016.
Per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016 è stato considerato il costo relativo al nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA)) ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 07/02/2016, esecutiva ai sensi di legge. Nel predetto costo, quantificato in **€. 188.012,72**, è ricompresa la quota di partecipazione alle spese consortili di raccolta differenziata, pari a **€. 18.590,00** per l'anno 2016, da trasferire alla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA) ai sensi della delibera assembleare del CO.RI. SA/4 n. 08/08 del 09/07/2008 e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/03/2009.

Si riporta di seguito, per completezza di esposizione, il quadro riepilogativo del costo annuo del nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, pari a complessivi **€. 272.724,10** (I.V.A. prevista per legge inclusa):

Descrizione costo	Importo (Euro)
Servizio di raccolta e spazzamento	
Personale	127.252,40
Automezzi	19.800,00
Trasporti	26.400,00
Quota di partecipazione alle spese consortili (RD) (delibera assembleare del CO.RI. SA/4 n. 08/08 del 09/07/2008 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/03/2009)	18.590,00
Spese gestionali, riserve e coordinamento	7.681,70
Conferimenti trattamento/smaltimento	
Servizio di conferimento rifiuti a impianti di selezione/trattamento (organico, multimateriale e carta)	25.000,00
Servizio di conferimento rifiuti urbani non differenziati	30.000,00
Servizio di raccolta rifiuti da raccolta differenziata	18.000,00
TOTALE COSTO ANNUO	**272.724,10**

Per l'anno 2016 è previsto l'acquisto di cestini stradali in legno di forma quadrata per il conferimento dei rifiuti per **€. 585,60**, come da propria determinazione n. 24 del 05/04/2016.
E' prevista, altresì, a titolo prudenziale, la quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti, pari a presumibili **€. 25.078,59** per l'anno 2016, nella stessa misura determinata, per l'anno 2015, con deliberazione commissariale n. 25 del 30/07/2015 del Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4 di Vallo della Lucania (SA).
Sono previsti, infine, i costi amministrativi e di gestione, quantificati in **€. 5.136,72** per l'anno 2016, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).
E' stato sottratto dal costo complessivo, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari a **€. 4.680,97** per l'anno 2016, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

Il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2015**, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 11/08/2015 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16/09/2015, esecutive ai sensi di legge, riporta una previsione complessiva di spesa di **€. 337.361,67** (I.V.A. prevista per legge inclusa).

Gli scostamenti che si sono verificati nell'anno **2016** rispetto ai costi dell'anno precedente (- **€. 25.876,67**) derivano principalmente dai risparmi di spesa connessi al nuovo piano per la gestione integrata dei rifiuti, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° maggio 2016.

I costi previsionali per l'anno **2016**, determinati in complessivi **€. 311.485,00** (I.V.A. prevista per legge inclusa), vengono ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*" e tenendo conto delle capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Tale ripartizione è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali e con elevato livello di attendibilità:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti (Euro)
Utenze domestiche	1.144	93,58%	291.487,66
Utenze non domestiche	59	6,42%	19.997,34
Totale	**1.203**	**100,00%**	**311.485,00**

Nel caso di variazione dei costi preventivati, nel corso dell'anno **2016,** si procederà a darne immediata comunicazione per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2016**, ai sensi dall'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, viene rimesso al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, unitamente alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2016**, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Novi Velia, lì 21 aprile 2016

Comune di NOVI VELIA (SA)

Il Responsabile dell'Area Vigilanza/Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)

Visto: Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Francesco Lerro)

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Comune di NOVI VELIA (SA)

Allegato B)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016

Comune di [illegible] (SA)

La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa per l'anno **2016** è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
Sono **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze.
Sono **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Per l'anno **2016**:

- la tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie degli immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare;
- la tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie degli immobili.

La disciplina della tariffa del tributo giornaliero è contenuta nel "***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)***", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge.
Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe di seguito determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2016

Numero	Descrizione categoria	Tariffa unitaria al metro quadrato
1	Civili abitazioni e pertinenze, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..	€ 2,25

Comune di VELLA (SA)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2016

Numero	Descrizione categoria	Tariffa unitaria al metro quadrato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,87
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 4,02
3	Stabilimenti balneari	€ 4,10
4	Esposizioni, autosaloni	€ 3,69
5	Alberghi con ristorante	€ 3,69
6	Alberghi senza ristorante	€ 3,45
7	Case di cura e riposo	€ 3,58
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 3,69
9	Banche ed istituti di credito	€ 4,25
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 3,69
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,69
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 3,69
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,69
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 3,69
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,69
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 3,69
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,69
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,69
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,28
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,69
21	Discoteche, night club	€ 3,95

Novi Velia, lì 21 aprile 2016

Comune di NOVI VELIA (SA)

IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)

Allegato C)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016

ENTRATA ANNO 2016

Descrizione	Importo (Euro)
Tassa sui rifiuti (TARI)	311.485,00
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	15.580,00
TOTALE ENTRATA	**327.065,00**

SPESA ANNO 2016

Descrizione	Importo (Euro)
Costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani	311.485,00
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	4.680,97
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	15.580,00
TOTALE SPESA	**331.745,97**

RAPPORTO DI COPERTURA ANNO 2016

Entrata	Spesa	% di copertura prevista
€ 311.485,00	€ 311.485,00	**100,00%**

Novi Velia, lì 21 aprile 2016

Comune di NOVI VELIA (SA)

IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)

COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO

Parere su proposta Tributi al Consiglio comunale n. 9 del 27/04/2016

Il Revisore Unico

Visto

1. la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 21/03/16 avente ad oggetto "Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – determinazione aliquota per l'anno 2016"; con la quale si conferma l'aliquota applicata nell'anno precedente nella misura dello 0,5% .

2. la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 04/04/16 avente ad oggetto "Approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016."; con la quale si conferma l'aliquota applicata nell'anno precedente nella misura dello 1 per mille.

3. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 04/04/16 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016"; con la quale si confermano le aliquote applicate nell'anno precedente (approvate dal Consiglio comunale del 16/09/15).

la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 21/04/16 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Finanziario (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016"; correlata dai relativi allegati: Piano Finanziario (A); Aliquote Tari (B); Rapporto di copertura servizio di gestione (C).

5. il parere favorevole del responsabile del servizio Tributi, Rag. Giovanni Di Lorenzo;

 il parere favorevole del responsabile del servizio Tecnico, Geom. Mario De Cesare;

 il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, Rag. Francesco Lerro.

Rilevato che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente esprime parere favorevole alle suddetta proposte di deliberazione.

Novi Velia, li 27/04/16

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
27 APR. 2016
PROT. N° 1746

Il Revisore Unico
dott. Michele Palmieri

Il Sindaco presidente relaziona sull'argomento di cui all'oggetto evidenziando gli sforzi messi in essere dall'Amministrazione comunale per giungere alla riduzione delle tariffe TARI. In particolare ricorda che il civico consesso, nel mese di febbraio ultimo scorso, ha approvato il nuovo Piano Operativo di gestione del servizio dei rifiuti, quale segmento del piano generale dei rifiuti 2016 che viene sottoposto all'approvazione nell'odierna seduta. Sottolinea che la riduzione operata con il piano generale dei rifiuti ammonta ad €. 0,20 al mq. per le utenze domestiche e ad €.0,10 al mq. per le utenze non domestiche. Rappresenta inoltre che il risultato raggiunto è conforme alle disposizioni di cui alla nuova legge regionale sui rifiuti approvata dal consiglio regionale proprio in data 29.04.2016 che prevede, in particolare, l'istituzione di una autorità di ambito provinciale deputata fra l'altro alla determinazione delle tariffe composte da una parte fissa, uguale per tutti i comuni, ed una parte variabile, legata ai costi di gestione di ciascun comune, che nel caso specifico del Comune di Novi Velia, risultano già rivisitati e ridotti a decorrere dall'anno 2016. E' da specificare ulteriormente l'attenzione che questa amministrazione sta rivolgendo alla problematica dei rifiuti al fine di migliorare il servizio e di contenere i costi. A breve sarà sottoscritta apposita convenzione per la raccolta degli oli esausti con la ditta LEM che consegnerà a ciascuna famiglia degli appositi raccoglitori per la raccolta domiciliare degli oli da depositare in contenitori messi a dimora per lo scopo precipuo. Inoltre la medesima ditta si è impegnata a corrispondere al comune, al raggiungimento di un certo quantitativo di oli raccolti, un contributo da destinare alle famiglie meno abbienti sotto forma di pacco alimentare.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Matteo Ricchiuti che esterna il proprio rammarico per l'assenza del gruppo di minoranza atteso che nel consiglio comunale nel quale era stato approvato il piano operativo dei rifiuti, i medesimi consiglieri si erano manifestati increduli sulla possibilità di una riduzione tariffaria tant'è che si era concordato una votazione favorevole unanime nel caso ipotizzato dalla maggioranza consiliare.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Valeria Romanelli per precisare che il miglior risultato raggiunto con il piano che va ad approvarsi è costituito dal blocco del costo per il conferimento dei rifiuti (indifferenziato, che raggiunge il 33% del totale dei rifiuti prodotti, organico, vetro, plastica ecc.) atteso che lo stesso non è più legato al quantitativo dei rifiuti smaltiti che tendenzialmente aumentano di anno in anno. Preannunzia inoltre che a breve partirà una nuova campagna di sensibilizzazione per ulteriormente migliorare la raccolta differenziata nel territorio comunale. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale tende al raggiungimento della percentuale del 70% di raccolta differenziata. Invita quindi i presenti a valutare attentamente i rifiuti atteso che ogni rifiuto può essere riutilizzato e quindi riciclato.
A conclusione prende la parola il consigliere Guzzo Giovanni per invitare il sindaco, quale consigliere regionale e componente della commissione ambiente, a proporre iniziative tese a rimediare alle scelte poco opportune adottate dalle precedenti amministrazioni regionali. Lamenta, in fine, che quando si tratta di aumentare le tariffe della TARI le colpe sono solo dell'Amministrazione, di contro, nel caso di riduzione delle tariffe medesime, i meriti sono sempre di altri.
Non riscontrandosi ulteriori interventi, il Sindaco invita il consesso alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Udita la discussione che precede;
Visti pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;
Visto il parere del revisore dei conti;
Non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della proposta di deliberazione
Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016."

Stante l'urgenza, con successiva e separata votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Il Presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
AVV. MARIA RICCHIUTI

IL SEGREATARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CITARELLA

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.05.2016 al 19.05.2016 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 04.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CITARELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (04.05.2016) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 04.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CITARELLA